

CONVENZIONE DIDATTICA

Tra

La SSPLE (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini"), CF e PI 00448820548, con sede in Perugia, Via A. Pascoli n. 33, in persona del Direttore Prof.ssa Livia Mercati, da una parte;

e

La PROCURA DELLA REPUBBLICA di Spoleto, in persona del Procuratore, Dott. Alessandro Giuseppe Carnevale, dall'altra parte.

Premesso

- che il D.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nonché il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537 - art. 7, comma 6), prevedono, nell'ambito della didattica della Scuola, lo svolgimento di attività di stages e tirocinio tra l'altro presso le sedi giudiziarie;
- che la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19/07/07, che si allega in copia, avente ad oggetto: "Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti", disciplina compiutamente le modalità dello svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie, da parte, tra gli altri, degli iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
- che la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Perugia della medesima Università intende promuovere la realizzazione di tirocini da svolgersi negli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Spoleto, al fine di indirizzare una parte dei discenti del secondo anno della predetta Scuola di Specializzazione alla formazione delle attività del Procuratore;
- che la Procura della Repubblica di Spoleto ha interesse a che i suddetti discenti della Scuola di Specializzazione acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con la professione del Procuratore e con l'organizzazione del lavoro negli Uffici giudiziari.
- Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione didattica, le parti stipulano quanto segue.

Articolo 1

- La Procura della Repubblica di Spoleto si impegna ad accogliere presso i propri uffici, gli studenti del secondo anno di corso della Scuola per un numero individuale di ore non superiore a centocinquanta, per lo svolgimento di tirocini finalizzati esclusivamente all'attuazione della programmazione delle attività didattiche della Scuola e compatibilmente con le esigenze dell'attività giudiziaria in corso.
- Il numero di centocinquanta ore sopra indicato deve intendersi comprensivo sia delle attività da svolgersi presso gli Uffici giudiziari sia delle attività da svolgersi fuori dai predetti Uffici.

Articolo 2

- Il numero degli studenti ammessi al tirocinio viene concordato, di anno in anno, tra il Procuratore della Repubblica di Spoleto ed il Direttore della Scuola sulla base della disponibilità dei Magistrati affidatari.

Articolo 3

- All'inizio dei corsi del secondo anno della Scuola, il Direttore trasmette l'elenco nominativo degli studenti per i quali chiede lo svolgimento del tirocinio al Procuratore della Repubblica di Spoleto che indica i Sostituti Procuratori affidatari disponibili.

Articolo 4

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante presso la Procura della Repubblica di Spoleto viene predisposto un **Progetto formativo di orientamento individuale** (redatto sulla base dello schema allegato alla presente convenzione: all. 1) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del Sostituto Procuratore affidatario;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la verifica delle presenze degli studenti presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Spoleto, è previsto un registro individuale, previamente vidimato dalla Scuola. (all. 2).

Articolo 5

Ciascun Sostituto Procuratore affidatario, nell'ambito del tirocinio disciplinato dalla presente convenzione, assume i seguenti compiti:

- cura direttamente le attività di formazione svolte dai tirocinanti nell'ambito della sua ordinaria attività giurisdizionale, individua i documenti cui possono accedere i tirocinanti in quanto non coperti da segreto, garantendo ogni forma di tutela della **privacy** e riservandosi di non consentire all'allievo affidato la partecipazione a talune udienze o l'accesso agli Uffici giudiziari per ragioni di opportunità inerenti l'attività giurisdizionale;
- consente agli specializzandi la frequenza in affiancamento delle udienze pubbliche, comprese quelle delle Camere di consiglio civili e penali, delle udienze riguardanti cause in materia di famiglia, stato di persone e diritti della personalità e delle celebrazioni di procedimenti penali in Camera di consiglio, salvo mancanza di consenso delle parti interessate o ragioni di particolare riservatezza di valutazione del Sostituto Procuratore relatore;
- favorisce e stimola lo studio dei fascicoli non coperti da segreto istruttorio, la ricerca di dottrina e giurisprudenza utile alla soluzione delle controversie in trattazione, la stesura di provvedimenti a titolo di esercitazione da elencare nella scheda finale del tirocinante;
- vista il registro delle presenze individuali e la scheda finale sulle attività svolte prodotta dal tirocinante;
- riferisce al Direttore della Scuola, o al suo delegato, della mancata frequenza o altre inosservanze dello studente che rendano opportuno la cessazione anticipata del tirocinio.
- Al termine del periodo di tirocinio, i sostituti affidatari esprimeranno un giudizio, controfirmato dal Procuratore della Repubblica o dal Sostituto delegato, sull'attività svolta dai discenti, con valutazione da uno a dieci, che sarà comunicato al Direttore della Scuola entro il termine richiesto.

Articolo 6

L'attività del Sostituto Procuratore delegato al coordinamento o del Sostituto Procuratore affidatario non comporta esonero, anche parziale, dall'attività giurisdizionale e non è soggetta ad alcun compenso economico. Il Capo dell'Ufficio giudiziario dove presta servizio il Sostituto Procuratore delegato al coordinamento o il Sostituto Procuratore affidatario darà atto del positivo impegno del Sostituto Procuratore nello svolgimento dell'attività di assistenza al tirocinio al momento della formulazione dei pareri per la progressione in carriera o per gli incarichi semidirettivi e direttivi previsti dal D.lgs. n. 160/2006 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7

Durante il tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a;

- svolgere le attività previste dal **'Progetto formativo di orientamento individuale'**, secondo le direttive della Scuola ed osservare scrupolosamente le istruzioni del Sostituto Procuratore affidatario;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute negli Uffici giudiziari;
- mantenere l'assoluto riserbo per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'esperienza pratica presso gli Uffici giudiziari (la violazione dell'obbligo di riservatezza sarà segnalata dal Consiglio Direttivo della Scuola all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto lo specializzando e comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, ferma restando l'obbligazione di pagamento della quota iscrizione annuale);
- elencare le attività svolte nella scheda finale del tirocinio.

Articolo 8

All'esito del tirocinio formativo verrà rilasciata dal Sostituto Procuratore assegnatario in duplice originale, una allo Specializzando e una alla Scuola, un'attestazione con l'indicazione specifica del numero delle ore di stage svolte e il periodo temporale, sulla base di uno schema predisposto dalla Segreteria della Scuola e fornito ai Magistrati. In ogni caso il tirocinio formativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario tra il Sostituto Procuratore affidatario ed il tirocinante, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, o per inconciliabilità, rilevata dallo Specializzando, tra lo stage formativo in Procura e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione.

Articolo 9

Tutte le attività di tirocinio svolte dagli specializzandi negli Uffici giudiziari sono a titolo gratuito, non danno diritto ad indennità, compensi o rimborsi di spese di alcun genere in favore degli allievi, né a carico della Procura della Repubblica di Spoleto, né a carico della Scuola; tali attività, inoltre, non danno luogo ad alcun onere assicurativo o da responsabilità civile verso terzi a carico della Procura della Repubblica di Spoleto.

Articolo 10

La Scuola di Specializzazione Professioni Legali "Lorenzo Migllorini" di Perugia, assicura lo specializzando-tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicuratrice convenzionata individuata. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, la Procura della Repubblica di Spoleto si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Direttore della Scuola che provvederà a comunicarlo agli istituti assicurativi individuati.

Articolo 11

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente la Procura della Repubblica di Spoleto e la Scuola di Specializzazione Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" di Perugia.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali

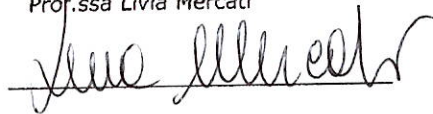
Articolo 12

Tale convenzione avrà durata annuale e sarà prorogata tacitamente da entrambe le parti al 30 novembre di ogni anno, salvo eventuali modifiche o disdetta.

Perugia, 13.12.2022

Il Direttore della SSPL

Prof.ssa Livia Mercati



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Alessandro Giuseppe Carnevale

(firmato digitalmente)